

REGOLAMENTO (CEE) N. 2643/91 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1991

recante modifiche del regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione di prodotti trasformati a base di limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1968, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regime di aiuto alla trasformazione istituito dal regolamento (CEE) n. 2601/69 si applica a tutte le varietà di arance; che dall'esperienza acquisita è emerso che, per tener conto del raccolto tardivo di talune varietà, occorre modificare il termine ultimo per sottoscrivere contratti di trasformazione;

considerando che la campagna di trasformazione dei limoni va dal 1° giugno di un anno al 31 maggio dell'anno successivo, il che rende opportuno permettere ai trasformatori di presentare una pluralità di domande parziali di compensazione finanziaria;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1496/91⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1562/85 è così modificato:

1) All'articolo 7, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

« — anteriormente al 15 febbraio per quanto riguarda le arance da consegnare all'industria di trasformazione fino al 30 aprile; anteriormente al 30 aprile per le arance da consegnare all'industria entro la fine della campagna di commercializzazione; ».

2) All'articolo 7, paragrafo 2, la lettera a) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« a) il 15 marzo o il 31 maggio per le arance, a seconda che i prodotti debbano essere consegnati all'industria di trasformazione rispettivamente nel corso del primo o del secondo periodo di cui al paragrafo 1, primo trattino. »

Al secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

— « nel caso delle arance, sul 40 % al massimo dei quantitativi iniziali previsti nel contratto. »

3) All'articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato:

— la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per le arance possono essere presentate una o più domande nel termine di 60 giorni:

— rispettivamente a partire dal 15 febbraio o dal 30 aprile per i quantitativi trasformati anteriormente a queste date;

— dalla fine delle operazioni di trasformazione della campagna; »;

— la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) per i limoni possono essere presentate una o più domande nel termine massimo di 60 giorni:

— rispettivamente a partire dal 30 agosto, dal 30 novembre, dal 28/29 febbraio o dal 31 maggio per i quantitativi trasformati anteriormente a queste date;

— dalla fine delle operazioni di trasformazione della campagna; ».

4) All'articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è così modificata:

— il primo trattino è sostituito dal seguente:

« — di arance acquistate nel corso della campagna fino al 15 febbraio e rispettivamente al 30 aprile e a decorrere dal 1° maggio »;

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

⁽⁵⁾ GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 140 del 4. 6. 1991, pag. 17.

— il quarto trattino è sostituito dal seguente :

« — di limoni acquistati dall'inizio della campagna, dedotti eventualmente i quantitativi indicati nella o nelle domande precedenti, distinguendo precisamente i quantitativi consegnati prima e dopo il 1° dicembre. »

5) All'articolo 15 la proposizione introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente :

« Il trasformatore tiene registri nei quali figurano almeno le indicazioni seguenti, ripartite secondo i periodi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) : ».

6) All'articolo 20 il punto 5 è sostituito dal seguente :

« 5) il quantitativo totale di arance, mandarini, clementine, mandarini satsuma e limoni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) che, in base alle domande di compensazione finanziaria, risulta utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto 2, suddiviso a seconda del prodotto finito ottenuto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione